



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2021-2022

Comunicato Ufficiale N. 264 del 4/03/2022

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 3 marzo 2022, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, GIOVANNI GRAUSO,
LIVIO ZACCAGNINI

35) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA CARSO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE NOCE GIANMARCO FINO AL 15/04/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 154 SGS DEL 17/02/2022
(Gara: POLISPORTIVA CARSO – SAVIO S.R.L. del 13/02/2022 – Campionato Under 15 Regionale Eccellenza Maschile)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 5 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE
F.to Carlo Calabria

36) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. FONDI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE RICCARDI ANTONELLO FINO AL 18/03/2022 E SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE DI FAZIO LUCA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 154 SGS DEL 17/02/2022

(Gara: DABLIU NEW TEAM SSD. AR.L. – FONDI CALCIO del 12/02/2022 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza Maschile)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, relativamente all'inibizione a carico del dirigente Riccardi Antonello, confermando la decisione impugnata.

Di dichiarare altresì inammissibile il reclamo, relativamente alla squalifica a carico dell'allenatore Di Fazio Luca ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Il contributo va incamerato.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE

F.to Giovanni Grauso

37) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. AURELIA ANTICA AURELIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ROSATI FABIO FINO AL 13/03/2022, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE CERQUETANI ANDREA PER 3 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PERUGINI CASONI LUCA PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 154 SGS DEL 17/02/2022

(Gara: AURELIA ANTICA AURELIO – APRILIA RACING CLUB del 12/02/2022 – Campionato Under 14 Regionale Eccellenza Maschile)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, relativamente all'inibizione a carico del dirigente Rosati Fabio, confermando la decisione impugnata.

Di dichiarare altresì inammissibile il reclamo, relativamente all'ammenda di euro 100,00 per carenza di motivazioni, e relativamente alla squalifica a carico dell'allenatore Cerquetani Andrea e del calciatore Perugini Casoni Luca ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Il contributo va incamerato.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 4 marzo 2022

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli